

**Composizione quali-quantitativa del Consiglio di
Amministrazione del Credito Cooperativo Mediocrati**

Comunicazione ai Soci

1) Premessa

Il presente documento è stato adottato dal Consiglio di amministrazione del Credito Cooperativo Mediocrati (di seguito anche “la Banca” o “la BCC”), ai sensi delle vigenti Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia in materia di governo societario delle banche (Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Cap. 1 “Governo Societario”).

Le citate Disposizioni, nel sottolineare **l’importanza del ruolo svolto dagli organi aziendali** ai fini della sana e prudente gestione, richiedono al CdA di **definire preventivamente la propria composizione qualitativa** considerata ottimale e di **sottoporsi ad un periodico processo di autovalutazione**. Le modalità di nomina devono essere trasparenti e assicurare un’adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale.

Obiettivo del processo è quello di garantire che negli Organi di vertice siano presenti **soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace**; ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex ante, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

Destinatari delle Disposizioni sono, *in primis*, il CdA, chiamato a svolgere **funzione di supervisione strategica** (in via esclusiva) e di **gestione**, alla quale concorre il Direttore Generale; anche l’organo con funzione di controllo (individuabile nel Collegio Sindacale) è chiamato a svolgere un processo analogo.

Con riferimento al CdA, la normativa prevede che debba essere composto da **soggetti**:

- i. **pienamente consapevoli** dei poteri e degli obblighi da svolgere;
- ii. dotati di **professionalità adeguate** al ruolo;
- iii. con **competenze diffuse** tra tutti i componenti e opportunamente **diversificate**;
- iv. che dedichino **tempo e risorse** adeguate alla complessità del loro incarico;
- v. che operino con **autonomia di giudizio** e nell’**interesse della banca**, indipendentemente da chi li ha votati.

Con riguardo alle competenze, la compagine dei consiglieri deve possedere ed esprimere **un’adeguata conoscenza** nelle seguenti **aree indicate** dalla normativa di Vigilanza:

- a) *business* bancario
- b) dinamiche del sistema economico-finanziario
- c) regolamentazione bancaria e finanziaria
- d) e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

L’adeguatezza degli organi deve essere misurata in **specifiche aree tematiche**, ad esempio:

- individuazione delle linee strategiche;
- gestione aziendale, livelli di performance pianificati e conseguiti;
- RAF, ICAAP, valutazione delle attività, sistemi di misurazione dei rischi;
- assetto organizzativo, deleghe di gestione, gestione dei conflitti di interesse;
- sistema dei controlli interni;
- politiche di esternalizzazione;
- informativa finanziaria e sistemi di rilevazione contabile;
- flussi informativi interorganici e con le funzioni aziendali;
- sistemi di remunerazione e incentivazione.

Alla luce della peculiarità della BCC, alle aree citate può aggiungersi anche la seguente:

- gestione della compagine sociale in chiave mutualistica.

Un adeguato grado di **diversificazione** viene richiesto non solo con riferimento al requisito delle competenze, ma anche **in termini di età, genere e provenienza geografica**; ciò non toglie che ogni componente debba essere in grado di analizzare e formulare valutazioni sul complesso delle materie trattate e delle decisioni assunte in consiglio.

2) Caratteristiche del Credito Cooperativo Mediocrati

Nella conduzione dell'autovalutazione la Banca, ha dato applicazione al principio di proporzionalità che, per gli aspetti inerenti il governo societario, distingue le banche italiane in tre categorie di grandezza:

- a) Banche di maggiori dimensioni (con un attivo superiore ai 30 miliardi di euro);
- b) Banche intermedie (attivo compreso tra i 3,5 e i 30 miliardi di euro);
- c) Banche di minori dimensioni (attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro).

Il Credito Cooperativo Mediocrati è da considerarsi banca di "*minori dimensioni o complessità operativa*" con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

3) Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione

Il CdA del Credito Cooperativo Mediocrati si è sottoposto al processo di autovalutazione, in conformità a quanto previsto dalla Disposizioni di vigilanza.

L'autovalutazione ha riguardato:

- con riferimento al CdA **nel suo complesso**
 - la sua adeguata composizione quali-quantitativa;
 - il suo corretto funzionamento, nell'esercizio delle funzioni di supervisione strategica e di gestione (flussi informativi, tempo e risorse; riunioni e documentazione a supporto);
- con riferimento ai **singoli Amministratori** sono stati anche verificati:
 - i requisiti di indipendenza in loro possesso ai sensi dell'art. 32, c. 2, lettere c), d) e f) dello Statuto Sociale (indipendenza formale); il Consiglio verifica inoltre, sulla base delle informazioni fornite dall'Amministratore interessato o comunque a disposizione della Banca, le relazioni che compromettono o risultano suscettibili di compromettere l'autonomia di giudizio di tale Amministratore (indipendenza sostanziale e assenza di conflitti di interesse).
 - i requisiti di onorabilità in loro possesso e l'assenza di cause di sospensione dalla carica; a tali fini, il Consiglio verifica che il medesimo non versi nelle situazioni che possono essere causa di ineleggibilità o di sospensione dalle funzioni di amministratore.

I risultati delle analisi svolte sono portati a conoscenza dei Soci della Banca, anche al fine di consentire agli stessi di tenerne conto in vista del prossimo rinnovo del CdA. Resta in ogni caso ferma la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'Organo e di presentare candidature coerenti con queste motivando, in occasione della presentazione delle stesse, le eventuali differenze rispetto al profilo definito dal Consiglio.

4) **Composizione del Consiglio di amministrazione**

▪ **Profili quantitativi**

Riguardo alla **composizione numerica** del CdA, la normativa di vigilanza sul Governo Societario: i) rafforza il **principio di non pletoricità degli organi**; ii) introduce, per le (*sole*) banche di maggiori dimensioni un obbligo di motivazione in caso di consigli con più di 15 componenti; obbliga le altre banche ad attestarsi su numeri inferiori.

Per la Bcc è definito dall'art. 32, c. 1, dello Statuto, il quale prevede che il CdA sia composto dal Presidente e da otto a dodici Amministratori eletti dall'Assemblea fra i Soci.

L'attuale numero di 11 amministratori, compreso il Presidente, risponde all'esigenza di non avere un Organo pletorico, per come previsto dalla Vigilanza, **garantendo comunque la dialettica interna**; inoltre esso permette, in linea di massima, di disporre all'interno del Consiglio di soggetti rappresentativi delle principali aree di insediamento della Banca e della base sociale (in termini di categorie economiche, ambito territoriale, età anagrafica, appartenenza di genere complessivamente presenti).

▪ **Profili qualitativi: Professionalità e diversity**

I requisiti necessari per l'assunzione della carica dei singoli esponenti aziendali stabiliti dall'art. 26 del TUB e dalla normativa di attuazione (decreto Ministro del Tesoro n. 161/1998 e relative disposizioni della Banca d'Italia)¹ nonché dall'art. 32 dello Statuto Sociale; è necessario, inoltre, rispettare la norma che prevede il c.d. "*divieto di interlocking*", ovvero il divieto di assumere o esercitare cariche analoghe in imprese concorrenti (previsto dall'art. 36 del d.l. n. 201/2011, c.d. "*Salva Italia*").

Con riferimento al tema della **professionalità** dei consiglieri, il CdA ritiene che per l'efficiente ed efficace svolgimento delle complesse e delicate funzioni, il Consiglio debba poter contare su una composizione qualitativa **che complessivamente assicuri un adeguato presidio delle aree di competenza indicate dalla normativa di Vigilanza** (come sopra richiamate).

Le competenze professionali dei singoli Consiglieri devono essere opportunamente diversificate in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire ad assicurare un adeguato processo decisionale e, in particolare, un efficace governo dei rischi.

Oltre alle necessarie professionalità tecniche in materia bancaria è necessario inoltre la presenza di soggetti in grado di esprimere un'adeguata rappresentanza della base sociale e delle principali comunità di insediamento degli sportelli.

In tale ottica, si fa presente che la Banca ha inserito nel Regolamento assembleare (art. 19, comma 2-bis), la norma opzionale del Regolamento tipo Federcasse, volta ad estendere, ad almeno la metà degli amministratori da nominare, i medesimi requisiti di professionalità previsti per il Presidente del CdA dal decreto 161/1998. Il citato Regolamento prevede, inoltre, in linea con quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza, che l'elenco di tutti i candidati alla carica di Amministratore sia pubblicato (secondo le modalità indicate nel Regolamento) e che siano consultabili i *curricula* dei candidati eventualmente redatti, al fine di disporre di una prima informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di consigliere e di identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato.

Con riferimento al requisito dell'**indipendenza** degli Amministratori, come già anticipato, il Consiglio valuta il requisito di indipendenza dei propri componenti avendo riguardo non solo ai requisiti formali ma anche a quelli sostanziali, prestando attenzione alle situazioni che possono dare origine ad eventuali conflitti di interesse, atteso che gli stessi sono chiamati a vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

A seguito del processo di autovalutazione condotto, il CdA della Banca ritiene che **l'attuale sua composizione quali – quantitativa risulti conforme allo schema di valutazione ed ai criteri qualitativi** indicati dalla Vigilanza (richiamati nel presente documento) **e coerente con la già richiamata esigenza di salvaguardare la rappresentanza della base sociale nella sua totalità, per come previsto dalle disposizioni normative e Statutarie.**

In relazione ai **profili di diversità** dell'Organo, dall'analisi effettuata è scaturito che tale eterogeneità trova riscontro pure con riferimento alle diverse fasce di età dei componenti e nell'equilibrio fra i generi, che ha fin qui contraddistinto le politiche di composizione dell'Organo.

Dovendo la Banca procedere al rinnovo dell'Organo e ad assicurare un certo ricambio secondo le modalità previste dal Regolamento assembleare, è intenzione del Consiglio di Amministrazione **favorire l'ingresso di componenti idonei a migliorare ulteriormente il livello di competenze "collettivamente" possedute dal CdA.**

5) Funzionamento

Il CdA ha proceduto a valutare gli aspetti inerenti la circolazione delle informazioni, prendendo anche in considerazione l'adeguatezza dei flussi informativi diretti all'Organo amministrativo medesimo, la frequenza e durata delle riunioni e l'accuratezza delle verbalizzazioni, nonché la disponibilità di tempo e l'impegno dei singoli consiglieri.

La frequenza con cui generalmente si tengono le sedute del CdA è solitamente di n. 2 riunioni mensili, la cui durata è, mediamente, circa 3/4 ore; la documentazione a supporto delle deliberazioni proposte viene messa a disposizione dei consiglieri nei giorni precedenti la riunione.

Un apposito "*Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali*", sottoposto all'approvazione dell'Assemblea del 24 maggio 2009, prevede dei limiti al numero degli incarichi degli singoli esponenti, al fine di consentire agli stessi di dedicare un tempo congruo allo svolgimento dell'incarico.

In considerazione della continua evoluzione e crescente complessità delle normative bancarie e finanziarie viene tuttavia ravvisata l'esigenza di un maggiore **impegno personale** ed una più ampia **disponibilità di tempo** da parte dei singoli consiglieri per lo svolgimento dell'incarico e per **arrivare meglio informati** alle riunioni del CdA; parimenti condivisa è l'esigenza di un **processo di formazione continua** dei consiglieri, sia attraverso la frequenza di **corsi di formazione** che mediante lo **studio e aggiornamento autonomo**.

E' infine intenzione del Consiglio, prevedere **ulteriori iniziative a favore dei Soci** per favorire una loro più ampia partecipazione alle attività ed alla vita sociale della Banca.